



CITTÀ DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

VERBALE N. 45 DEL 22-03-2023

OGGETTO: Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo- Modifica-Disciplina funzionamento.

PROPONENTE :

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **19:00** con prosecuzione, nella Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE

Previa convocazione si è riunita sotto la presidenza del SINDACO Albano Domenico Alessandro e nelle persone dei seguenti assessori Sigg.ri:

Albano Domenico Alessandro	SINDACO	P
Florio Rossana	ASSESSORE	P
De Sensi Antonio Maria	ASSESSORE	P
Ruvo Maria, Alessandra	ASSESSORE	P
Negro Rocco Salvatore	ASSESSORE	P

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole

Pisticci, lì 18-03-2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
*Di Leo Rocco**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

Favorevole

Pisticci, lì 20-03-2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
*D'Aranno Giuseppina**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

E con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE URICCHIO Grazia incaricato della redazione del verbale

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- l'art. 80 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, dispone che non si può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio, prevedendone le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi a carico di chi domanda la licenza;
- l'art.141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, recante il Regolamento per l'esecuzione del succitato testo unico, prevede che per le suddette finalità sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; e) controllare con

frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

- l'art. 141-bis dello stesso Regolamento, prevede l'istituzione di un'apposita Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.), nominata ogni tre anni dal sindaco competente, dettagliandone la composizione, le modalità di rilascio del parere ed a cui sono istituzionalmente attribuiti i compiti indicati dall'art. 141 dello stesso Regolamento, al fine di effettuare le verifiche necessarie per valutare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, come disposto dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 15 ottobre 2007 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art 141 - bis del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S, approvato con R. D n. 635/1940, modificato ed integrato dal D.P.R, n. 311/2001, si provvedeva ad istituire la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo per la verifica, a norma dell'art 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, delle condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo nel territorio Comunale, approvando contestualmente le norme per la disciplina delle modalità di funzionamento della predetta Commissione, allegata al medesimo atto quale parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 16 novembre 2000 con la quale sono state modificate alcune norme della suddetta disciplina recante le modalità di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo;

Visto l'art. 141- bis , del *Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza* (G.U. 26 giugno 1940, n. 149) , come introdotto dall'art. 4 del d.P.R. n. 311 del 2001, che stabilisce la composizione della Commissione in argomento così come di seguito:

“La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed e' composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;*
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;*
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;*
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;*
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;*
- f) da un esperto in elettrotecnica.*

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

VISTA l'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 21.07.2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, a tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, che prevede che devono essere autorizzate **previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 625, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato alla presente ordinanza;**

Visto l'allegato A) della innanzi richiamata Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 21.07.2009 che alla lett. d) prevede: *“Il tecnico di cui all'articolo 1, comma 2 è abilitato*

attraverso specifico percorso formativo certificato dagli Enti tecnico-sportivi di riferimento e inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi”;

Visto che l'art. 1, c. 440 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 – Legge di stabilità 2014 prevede espressamente quanto di seguito riportato:

«Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese»;

Atteso che il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 222 ha disposto (con l'art. 4, c.1, lett. c) la modifica dell'art. 141, c.2 del R.D. 6 maggio 1940 n.635, stabilendo che, per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, oltre alle verifiche ed accertamenti di cui al primo comma, anche il parere della Commissione di vigilanza sia sostituito, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle intervenute disposizioni legislative, modificare e/o integrare la disciplina di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo;

Dato atto che con D.M. Interno del 13 dicembre 2022 (G.U. n. 295 del 19-12-2022 L il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023; ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art.169 del D.Lgs. n.267/2000) Anno 2023;

Accertato che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis Testo Unico 18.08.2000 n. 267:

- il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Dirigente del III Settore Tecnico/Ambiente;
- il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Finanziario-Organizzazione;

Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 68,69 e 80);
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635, Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (artt.141,141-bis, 142 e 144);
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.P.R. 28 maggio 2001 n.311;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole, resa ed espressa nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1. **Di approvare** quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. **Di modificare e/o integrare la** disciplina di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo come di seguito:
 - **sostituire l'art. 3 della** disciplina di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo come di seguito:

1. *Il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti previsti dalla legge sulla base delle designazioni fornite dagli Enti esterni interessati, dal rispettivo ordine professionale per la nomina di tecnici specializzati.*
2. *La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed impianti di pubblico spettacolo (C.C. V.L.P.S.) è così composta dai seguenti componenti ordinari:*
 - a) *Sindaco o suo Delegato che la presiede;*
 - b) *Comandante della Polizia Locale, o suo delegato;*
 - c) *Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Matera, ovvero da un medico dello stesso Dipartimento dallo stesso delegato;*
 - d) *Dirigente del Settore 3° Servizi Tecnici ed Ambientali, o suo delegato;*
 - e) *Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera o suo Delegato;*
 - f) *Esperto in elettrotecnica.*

Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali componenti aggregati:

 - g) *Esperto di acustica, quando si tratta di impianti che comportano un particolare impatto acustico;*
 - h) *Rappresentante del C.O.N.I. Provinciale, per competizioni sportive;*
 - i) *Rappresentante dell'A.C.I. Provinciale, per competizioni sportive da svolgersi su strada;*
 - j) *Dirigente Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Matera, ovvero da un medico veterinario dello stesso Dipartimento dallo stesso delegato, quando si tratta di manifestazioni pubbliche dove vengono utilizzati equidi o in altri casi di impiego di animali, quali circhi, ecc.;*
 - k) *Tecnico abilitato attraverso specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento e inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi (UNIRE - FISE - FEI - ASSOCIAZIONI o ENTI RICONOSCIUTI dal CONI);*
 - l) *Rappresentante degli esercenti locali di pubblico, su loro richiesta;*
 - m) *Rappresentante organizzazioni sindacali dei lavoratori, su loro richiesta.*

I componenti aggregati, se individuati, sono nominati, unitamente ai componenti ordinari, con medesimo atto sindacale.
3. *Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente dell'Ufficio SUAP appositamente designato dal Dirigente del competente settore.*
4. *Per ciascuno dei componenti della Commissione contraddistinti dalle lettere a), b), c) e d) ed e) del precedente comma 2°, deve essere previsto un supplente.*
5. *Il supplente partecipa alle sedute solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.*
6. *Le deleghe devono essere conferite per iscritto.*
7. *I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono automaticamente dall'incarico.*

➤ **Modificare l'art. 4 comma 2 -3- 4 della** disciplina di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo come di seguito:

- 2. *La convocazione, trasmessa mediante p.e.c., deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione o del sopralluogo, nonché gli argomenti da trattare.*
- 3. *L'avviso è inviato alla p.e.c. indicata dal componente della Commissione Comunale.*
- 4. *componenti impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, nel caso abbiano un supplente, provvedono ad informarlo direttamente, affinché li sostituisca, ovvero provvedono a delegare per iscritto.*

➤ **Modificare l'art. 5 comma 9 della** disciplina di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo come di seguito:

- 9. *Gli originali dei verbali della Commissione, a cui dovrà essere allegato l'avviso di convocazione, sono custoditi dal Segretario ed inseriti in apposito registro.*

➤ **Modificare l'art. 9 comma 5 e 10 della** disciplina di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo come di seguito:

- 5- *I progetti relativi a locali ed impianti di capienza superiore a 100 (cento) persone dovranno essere presentati al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione incendi.*

omissis

- 10 Per i locali ed impianti di capienza superiore a 100 (cento) persone, alla relazione tecnica di cui sopra deve essere allegato Certificato di prevenzioni incendi, ovvero la segnalazione di inizio attività antincendio presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo le vigenti disposizioni in materia.

➤ **Sostituire l'art.10 della disciplina di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo come di seguito:**

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata in modalità telematica attraverso il portale dello Sportello Unico Attività Produttive.
2. La documentazione e gli elaborati tecnici da allegare alla domanda sono indicate nel flusso procedimentale pubblicato nell'apposita sezione dello stesso portale dello Sportello Unico.
3. Le istanze per le verifiche e gli accertamenti, corredate dai prescritti documenti ed elaborati, dovranno essere presentate nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
4. Le fasi istruttorie sono svolte dallo Sportello Unico.

➤ **Sostituire l'art.11 della disciplina di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo come di seguito:**

1. Nessuna spesa e nessun compenso è dovuto ai membri della CCVLPS per la vigilanza da esercitarsi d'Ufficio a norma dell'art. 141 comma 1 let. e) del R.D. n. 635/1940, come introdotto dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2011, fatta eccezione per l'esperto in elettrotecnica e acustica qualora siano privati professionisti non dipendenti pubblici per i quali è fissato un compenso forfettario omnicomprendivo di euro 100,00 a seduta.
2. Le spese relative ai compensi dovuti ai componenti della Commissione, oltre al diritto fisso per spese di sopralluogo, stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, per ciascuna pratica, sono a totale carico del soggetto richiedente l'agibilità del locale o dell'impianto e saranno da questi corrisposte in unica soluzione anticipata, fatta salva l'eventuale integrazione per eventuali riunioni successive, mediante PagoPA.
3. La mancata corresponsione anticipata delle spese comporta la non effettuazione del sopralluogo e/o della riunione. La mancata corresponsione del saldo delle spese comporta il mancato rilascio dell'agibilità richiesta.
4. Le istanze di agibilità presentate da:
 - Parrocchie;
 - Associazione senza fini di lucro;
 - Comitati feste patronali;
 - Partiti politici;
 - Scuole o istituti di istruzione;
 - Enti pubblici;sono esentate dal pagamento delle suddette spese.
5. Agli amministratori comunali ed ai componenti la CCVLPS titolari di qualifica dirigenziale e/o posizione organizzativa non è dovuto alcun compenso.
6. Per coloro che svolgono la funzione di segretario, dipendenti del Comune, con qualifica inferiore a quella dirigenziale, non titolari di posizione organizzativa, compete la retribuzione per le eventuali ore straordinarie, in relazione al profilo professionale, proprio solo per le sedute della CCVLPS svolte fuori dagli orari di servizio e di lavoro.
7. La partecipazione a ciascuna seduta dovrà essere documentata dal relativo verbale raccolto anche in apposito registro.

➤ **Modificare l'art.12 comma 3 della disciplina di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo come di seguito:**

Le presenti norme, composte da nr. 12 articoli sono pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale, nonché all'Albo on line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entrano in vigore il primo giorno successivo al predetto periodo di pubblicazione.

3. Di pubblicare il Testo (allegato) della Disciplina di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo, coordinato con le modifiche intervenute, nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 2 comma 3 della suddetta Disciplina: **La Commissione resta in carica per tre anni e continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.**
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, ritenuta l'indilazionabile urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Albano Domenico Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE

URICCHIO Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

N° 727 d'ordine

- E' stata affissa all'Albo pretorio Comunale il giorno 23-03-2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);

Pisticci, li 23-03-23

IL SEGRETARIO COMUNALE

URICCHIO Grazia

IL SEGRETARIO COMUNALE

URICCHIO Grazia

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno **22-03-23**
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Li, 23-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

URICCHIO Grazia



PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL 0835.585.711 FAX 0835.581.208
P. I. 00116240771 - C.F. 81001230770 - WEB SITE: WWW.COMUNEPISTICCI.IT

**Norme per la costituzione e la disciplina delle
modalità di funzionamento della
*Commissione Comunale
di Vigilanza sui locali ed impianti di
Pubblico Spettacolo***

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 152 del 15/10/2007, modificato con delibere di Giunta Comunale n. 207 del 16.11. 2009 e nr. ___ del ___ mazo 2023.

INDICE:

ART. 1- Campo di applicazione	3
ART. 2 - Funzioni e durata in carica.....	3
ART. 3 - Nomina, composizione, e decadenza dei componenti la Commissione	4
ART. 4 -Convocazioni della Commissione	5
ART. 5- Validità delle riunioni, formulazione del parere e verbalizzazione	6
ART. 6 - Funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.....	7
ART. 7 - Locali ed impianti assoggettabili e non alle verifiche della C.C.V.L.P.S.....	7
ART. 8 - Manifestazioni ed allestimenti temporanei	10
ART. 9 - Normativa specifica a seconda della capienza dei locali e degli impianti	11
ART. 10 - Contenuto delle richieste e modalità di presentazione.....	13
ART. 11 - Spese di funzionamento.....	13
ART. 12 - Norme finali ed entrata in vigore.....	15

ART. 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti norme, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplinano il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed impianti di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) istituita ai sensi degli art.141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940 nr. 635, "Regolamento del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 nr. 331.

ART. 2 - Funzioni e durata in carica

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed impianti di pubblico spettacolo ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei locali e dei luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 69 dello stesso T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 nr. 773.
2. In particolare la Commissione Comunale di cui all'art. 141-bis del Regolamento del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 4 del D.P.R. nr. 311/2001, provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (esame progetto per parere di fattibilità);
 - b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali e degli impianti realizzati o ristrutturati ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritte per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 8 gennaio 1998 nr. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione

- nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968 nr. 337;
- e) Controllare, con frequenza almeno triennale, che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. La Commissione resta in carica per tre anni e continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

ART. 3 - Nomina, composizione, e decadenza dei componenti la Commissione

1. Il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti previsti dalla legge sulla base delle designazioni fornite dagli Enti esterni interessati, dal rispettivo ordine professionale per la nomina di tecnici specializzati.
2. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed impianti di pubblico spettacolo (C.C. V.L.P.S.) è composta dai seguenti **componenti ordinari:**

- a) Sindaco o suo Delegato che la presiede;
- b) Comandante della Polizia Locale, o suo delegato;
- c) Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Matera, ovvero da un medico dello stesso Dipartimento dallo stesso delegato;
- d) Dirigente del Settore 3° Servizi Tecnici ed Ambientali, o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera o suo Delegato;
- f) Esperto in elettrotecnica.

Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali **componenti aggregati:**

- g) Esperto di acustica, quando si tratta di impianti che comportano un particolare impatto acustico;
- h) Rappresentante del C.O.N.I. Provinciale, per competizioni sportive;
- i) Rappresentante dell'A.C.I. Provinciale, per competizioni sportive da svolgersi su strada;

- j) Dirigente Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Matera, ovvero da un medico veterinario dello stesso Dipartimento dallo stesso delegato, quando si tratta di manifestazioni pubbliche dove vengono utilizzati equidi o in altri casi di impiego di animali, quali circhi, ecc.;
- k) Tecnico abilitato attraverso specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento e inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi (UNIRE - FISE - FEI - ASSOCIAZIONI o ENTI RICONOSCIUTI dal CONI);
- l) Rappresentante degli esercenti locali di pubblico, su loro richiesta;
- m) Rappresentante organizzazioni sindacali dei lavoratori, su loro richiesta.

I componenti aggregati, se individuati, sono nominati, unitamente ai componenti ordinari, con medesimo atto sindacale.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente dell'Ufficio SUAP appositamente designato dal Dirigente del competente settore.
4. Per ciascuno dei componenti della Commissione contraddistinti dalle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma 2°, deve essere previsto un supplente.
5. Il supplente partecipa alle sedute solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
6. Le deleghe devono essere conferite per iscritto.
7. I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono automaticamente dall'incarico.

ART. 4 -Convocazioni della Commissione

1. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto a tutti i componenti con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data fissata per la seduta o per il sopralluogo. Sono fatti salvi i casi di particolare urgenza.
2. La convocazione, trasmessa mediante p.e.c., deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione o del sopralluogo, nonché gli argomenti da

trattare.

3. L'avviso è inviato alla p.e.c. indicata dal componente della Commissione Comunale.
4. I componenti impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, nel caso abbiano un supplente, provvedono ad informarlo direttamente, affinché li sostituisca, ovvero provvedono a delegare per iscritto.
5. Gli incontri o i sopralluoghi della Commissione sono, inoltre, comunicati al destinatario del provvedimento finale o al tecnico da questi delegato almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione o del sopralluogo, salvo casi di particolare urgenza. Il destinatario del provvedimento, o il tecnico, può presenziare all'esame della documentazione prodotta e fornire chiarimenti.

ART. 5- Validità delle riunioni, formulazione del parere e verbalizzazione

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti ordinari della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo.
2. Non inficia la validità della riunione l'assenza dei componenti aggregati di cui al 2° comma del precedente art. 3.
3. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art 51 del Codice di Procedura Civile.
4. Il parere della Commissione è redatto in forma scritta e deve essere motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell'art 3 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e s.m.i.
5. Il parere è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.
6. Ogni componente della Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritiene rilevante.
7. Per ogni seduta, il segretario della Commissione provvede a verbalizzare gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le eventuali prescrizioni dettate dalla Commissione a tutela della sicurezza ed incolumità.
8. Copia del verbale è trasmesso agli Uffici Comunali competenti nonché a

quelli eventualmente indicati dalla Commissione.

9. Gli originali dei verbali della Commissione, a cui dovrà essere allegato l'avviso di convocazione, sono custoditi dal Segretario ed inseriti in apposito registro.

ART. 6 - Funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni imposte

1. I controlli di cui all'art 141 - comma 1° - lettera "e" del R.D. 6 maggio 1940 nr.635, così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D. Lgs. nr. 311/2001, vertono sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sulla regolare funzionalità dei meccanismi di sicurezza. Gli stessi controlli si concludono, se del caso, suggerendo all'autorità competente l'adozione di eventuali provvedimenti.
2. Il Presidente, sentita al Commissione Comunale, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al precedente comma. In ogni caso deve essere presente il Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria o suo delegato ed il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato.
3. Per i controlli effettuati su delega della Commissione Provinciale ai sensi dell'art 142 - comma 8° - del citato R.D. nr. 635/1940, il Sindaco, sentita la Commissione Comunale individua i componenti delegati ad effettuarli. In ogni caso devono essere presenti il Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria o suo delegato ed il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato.

ART. 7 - Locali ed impianti assoggettabili e non alle verifiche della C.C.V.L.P.S.

1. I locali ed impianti di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza, definiti dall'art 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno nr. 16 del 15 febbraio 1951 ed elencati nel Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno recante la "Regola tecnica di prevenzione incendi" 19 agosto 1996 sono i seguenti:
 - a) teatri con capienza fino a 1.300 posti;
 - b) teatri-tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o

- trattenimenti, con capienza fino a 1300 posti;
- c) cinematografi e multisala con capienza fino a 1300 posti;
 - d) cinema-teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, con capienza fino a 1.300 posti;
 - e) auditori e sale convegni con capienza fino a 5.000 posti;
 - f) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, con capienza fino a 5.000 posti;
 - g) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club, con capienza fino a 5.000 posti;
 - h) luoghi destinati a spettacoli viaggianti;
 - i) parchi di divertimento, con capienza fino a 5.000 posti;
 - j) circhi con capienza fino a 1.300 posti;
 - k) luoghi all'aperto, cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, panche e simili) ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, con palchi di altezza superiore a cm. 80, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere, con capienza fino a 5.000 posti;
 - l) locali multiuso, ovvero adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del citato Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli, con capienza fino a 5.000 posti;
 - m) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5.000 posti;
 - n) impianti sportivi per lo svolgimento di intrattenimenti e spettacoli, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, la cui capienza risulti inferiore ai 5.000 posti;
 - o) piscine natatorie pubbliche, comprese quelle annesse a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto.

2. Non è richiesto alcun intervento della Commissione di cui al presente regolamento per i seguenti luoghi, aree e locali:

- a) luoghi e spazi all'aperto, quali piazze ed aree urbane ove l'accesso sia consentito ad ogni persona, privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili, per assistere a spettacoli e manifestazioni varie anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore cm. 80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar o piccolo intrattenimento musicale, o l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non si svolga attività di ballo e che l'intrattenimento e/o lo spettacolo non sia di prevalente rilevanza rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano predisposti spazi per il contenimento e lo stazionamento del pubblico. In questa ultima ipotesi detti spazi sono da intendersi soggetti alla presente disciplina;
- f) mostre ed esposizioni di ogni genere;
- g) laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico;
- h) palestre, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- i) piscine in cui si svolgono esclusivamente attività di istruzione della pratica sportiva o piscine annesse a strutture ricettive, nelle quali non sono presenti strutture per stazionamento e contenimento del pubblico.

3. Ai sensi dell'art. 142 del Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940 nr. 635, così come modificato dall'art. 4 del D.R.R. 28 maggio 2001 nr. 311, non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza e restano, quindi, nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le verifiche relative ai seguenti luoghi:

- a) locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il ministero della Sanità.

ART. 8 - Manifestazioni ed allestimenti temporanei

1. Le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o trattenimento rientranti nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996, sono sottoposte all'esame ed alla verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) l'allestimento di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (sedie, pedane, tribune, ecc.);
- b) utilizzo di palchi o pedane per artisti di altezza superiore a cm. 80 ed attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora;
- c) delimitazione dell'area interessata dalla manifestazione con elementi fissi e/o da strutture amovibili ma collegate fra loro (transenne).

2. Nel caso di manifestazioni temporanee con spettacoli che si svolgono in luoghi diversi con l'utilizzo delle strutture di cui al precedente comma, punti a), b) e c), installate e rimosse ogni volta, la Commissione deve procedere alla verifica dei diversi siti e può, eventualmente, imporre prescrizioni diverse a seconda della tipologia e della natura dei luoghi.

3. Il Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. valuta, di concerto con il Presidente della Commissione, caso per caso l'opportunità di sottoporre all'esame ed alla

verifica della Commissione medesima, quelle manifestazioni ed allestimenti temporanei che, pur non essendo assoggettabili alla verifica in funzione della legge e delle presenti norme, ne consigliano la verifica stessa per la particolare complessità delle strutture da installarsi e/o del presumibile rilevante afflusso di pubblico.

4. Ai sensi del comma 3° dell'art 141 del regolamento del T.U.L.P.S., come modificato dall'art 4 del D.P.R. nr. 311/2001, non occorre una ulteriore verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la competente Commissione Provinciale o la stessa Commissione Comunale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 (due) anni e ciò risulti da apposito verbale. In occasione delle richieste di autorizzazione di cui agli arti 68 e 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, una autocertificazione con la quale dichiara che gli impianti, le attrezzature, i materiali utilizzati e le modalità di impiego sono invariate rispetto a quelle per cui la Commissione di Vigilanza si è espressa favorevolmente in data non anteriore a 2 (due) anni dall'inizio della manifestazione stessa.
5. Trascorsi 2 (due) anni dal rilascio del parere favorevole all'agibilità, da parte della Commissione competente, in occasione delle richieste di autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., occorre presentare nuova istanza di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non siano state apportate modifiche agli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non siano state apportate modifiche agli stessi.

ART. 9 - Normativa specifica a seconda della capienza dei locali e degli impianti

1. Per tutti i locali ed impianti adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento con capienza superiore alle 200 (duecento) persone, all'atto della loro realizzazione, nonché in occasione di interventi di ristrutturazione, trasformazione, adattamento ed ampliamento di locali e/o impianti esistenti, il proprietario o il gestore devono richiedere alla Commissione

Comunale di Vigilanza il rilascio del parere di agibilità di cui all'art 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 nr. 773.

2. Le eventuali varianti in corso d'opera devono essere sottoposte alla Commissione per la prescritta approvazione.
3. Per i locali ed impianti adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento con capienza superiore alle 200 (duecento) persone, l'attività della Commissione Comunale di Vigilanza si distingue in due fasi:
 - a) esame progetto, in cui la Commissione esprime il parere, dopo aver accertato che il progetto del locale o impianto che si intende realizzare è stato redatto in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene;
 - b) sopralluogo in cui, a realizzazione avvenuta, la Commissione effettua una verifica sul posto per accertare che la struttura sia stata realizzata in conformità al progetto precedentemente approvato.
4. La Commissione Comunale di Vigilanza esprime il parere di cui all'art. 141 -comma 1° - lettera "a", anche sui progetti relativi ai locali ed impianti destinati a spettacolo ed intrattenimento con capienza pari o inferiore a 200 (duecento) persone.
5. I progetti relativi a locali ed impianti di capienza superiore a 100 (cento) persone dovranno essere presentati al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione incendi.
6. A norma dell'art. 141 - comma 2° - del R.D., 6 maggio 1940 nr. 635, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. nr. 311/2001, le verifiche e gli accertamenti su tutti i locali ed impianti di capienza pari o inferiore a 200 persone, comprensive di eventuali prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza in sede di esame del progetto, competono ad un professionista abilitato iscritto nell'albo degli Ingegneri, degli Architetti o nell'albo dei Periti industriali o dei Geometri.
7. Competono ad un professionista abilitato anche le verifiche d'impianto e gli accertamenti sulle attrazioni di spettacolo viaggiante non inserite in un "luna-park" o in aggregazioni di attrazioni, purché il numero delle persone che contemporaneamente e complessivamente possono fruire delle medesime attrazioni sia pari o inferiore a 200 (duecento) unità.

8. Il professionista abilitato redige, nelle fattispecie previste ai precedenti commi, una relazione tecnica con la quale attesta la rispondenza del locale o impianto in questione alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, fatto salvo il rispetto delle altre norme vigenti in materia di sicurezza ed igienico-sanitarie.
9. La relazione deve essere redatta in osservanza del D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo e del D.M. 18 marzo 1996 per gli impianti sportivi. Nella stessa relazione deve essere compresa anche la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995, nr. 447 e s.m.i.
10. Per i locali ed impianti di capienza superiore a 100 (cento) persone, alla relazione tecnica di cui sopra deve essere allegato Certificato di prevenzioni incendi, ovvero la segnalazione di inizio attività antincendio presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo le vigenti disposizioni in materia.

ART. 10 - Contenuto delle richieste e modalità di presentazione

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata in modalità telematica attraverso il portale dello Sportello Unico delle Attività Produttive.
2. La documentazione e gli elaborati tecnici da allegare alla domanda sono indicate nel flusso procedimentale pubblicato nell'apposita sezione dello stesso portale dello Sportello Unico.
3. Le istanze per le verifiche e gli accertamenti, corredate dai prescritti documenti ed elaborati, dovranno essere presentate nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
4. Le fasi istruttorie sono svolte dallo Sportello Unico.

ART. 11 - Spese di funzionamento

1. Nessuna spesa e nessun compenso è dovuto ai membri della CCVLPS per la vigilanza da esercitarsi d'Ufficio a norma dell'art. 141 comma 1 let. e) del R.D. n. 635/1940, come introdotto dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2011, fatta eccezione per l'esperto in elettrotecnica e acustica qualora siano

privati professionisti non dipendenti pubblici per i quali è fissato un compenso forfettario omnicomprensivo di euro 100,00 a seduta.

2. Le spese relative ai compensi dovuti ai componenti della Commissione, oltre al diritto fisso per spese di sopralluogo, stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, per ciascuna pratica, sono a totale carico del soggetto richiedente l'agibilità del locale o dell'impianto e saranno da questi corrisposte in unica soluzione anticipata, fatta salva l'eventuale integrazione per eventuali riunioni successive, mediante PagoPA.
3. La mancata corresponsione anticipata delle spese comporta la non effettuazione del sopralluogo e/o della riunione. La mancata corresponsione del saldo delle spese comporta il mancato rilascio dell'agibilità richiesta.
4. Le istanze di agibilità presentate da:
 - Parrocchie;
 - Associazione senza fini di lucro;
 - Comitati feste patronali;
 - Partiti politici;
 - Scuole o istituti di istruzione;
 - Enti pubblici;sono esentate dal pagamento delle suddette spese.
5. Agli amministratori comunali ed ai componenti la CCVLPS titolari di qualifica dirigenziale e/o posizione organizzativa non è dovuto alcun compenso.
6. Per coloro che svolgono la funzione di segretario, dipendenti del Comune, con qualifica inferiore a quella dirigenziale, non titolari di posizione organizzativa, compete la retribuzione per le eventuali ore straordinarie, in relazione al profilo professionale, proprio solo per le sedute della CCVLPS svolte fuori dagli orari di servizio e di lavoro.
7. La partecipazione a ciascuna seduta dovrà essere documentata dal relativo verbale raccolto anche in apposito registro.

ART. 12 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dalle presenti norme si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di Esecuzione, così come modificato dal D.P.R. nr. 311/2001, nonché alla Legge nr. 241/90 e s.m.i. ed al D.P.R. nr. 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.
2. Dalla data di esecutività delle presenti norme sono abrogate tutte le altre disposizioni comunali incompatibili con esse.
3. Le presenti norme, composte da nr. 12 articoli sono pubblicate nell'apposita sezione *dell'Amministrazione Trasparente* del Sito Istituzionale, nonché all'Albo *on line* del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entrano in vigore il primo giorno successivo al predetto periodo di pubblicazione.